



**COMUNE DI SCARLINO**

**Provincia di Grosseto**

**DELIBERAZIONE DEL COSIGLIO COMUNALE**

**N° 26 del 27-12-2023**

**OGGETTO:**

**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 E ANALISI DELL'ASSETTO  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO –  
RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE  
PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023  
AISENSIDELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016**

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00 nel Palazzo comunale si è riunito il Consiglio comunale, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la sig.ra Francesca Trivison nella sua qualità di Sindaco presidente, e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE	X	
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO	X	
CANEPUZZI LETIZIA		X
PAPINI GIACOMO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
DESTRI GUIDO MARIO	X	
MAESTRINI ROBERTO		X
STELLA MARCELLO		X
BIAGIONI MAURO	X	
TOTALE	10	3

Partecipa il segretario comunale, Dr. Riccardo MASONI, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## DISCUSSIONE

Esponde il punto il Sindaco attraverso la lettura della seguente relazione.

*Il D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

*I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.*

*Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.*

*La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Inoltre, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.*

*Questa Amministrazione, al fine di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ha provveduto ad effettuare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, da approvare nella seduta odierna del Consiglio comunale.*

*Dall'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Scailino è risultato quanto segue:*

*- per EPG S.p.a. , Net-Spring S.r.l. e Acquedotto del Fiora S.p.a. (società partecipate dirette) risultano da mantenere le quote di partecipazione nelle società senza specifiche azioni di razionalizzazione. Tuttavia, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale delle suddette società partecipate al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa;*

*- per CO.SEC.A. S.r.l., CE.VAL.CO. S.p.a. e Grosseto Sviluppo S.r.l. (società partecipate dirette) risultano in corso le procedure di liquidazione. Essendo le società in corso di dismissione non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in di liquidazione in corso. Segnaliamo che per le società CO.SEC.A. S.r.l. e GrossetoSviluppo S.r.l., risultano emersi possibili profili per il loro risanamento e la rimozione dello stato di liquidazione che verranno presidiati e rendicontati nei prossimi piani di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.lgs. 175/2016;*

- per Grossetofiere S.p.a. (società partecipate diretta) si rileva che al 31/12/2022 la partecipazione era ancora in esse'e e pertanto oggetto di i'ievazione nel Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate dal Comune di Scailino, di cui all'allegato A della presente deliberazione. Tuttavia si precisa che in data 12.04.2023 si è conclusa l'alienazione delle quote detenute dall'Ammiiiiistrazione nella società Gi'ossetofiere S.p.a. alla società "Andi'omeda S.r.l." con sede legale a Grosseto in Coi'so Carducci 6, per un valore complessivo di C 500,00 per le n. 100 azioni detenute dal'Ente;

- per R.A.M.A. S.p.a., (società partecipate diretta) si ritiene di appi'ofondire ulteriormente la posi- zione della società, tenendo in considerazione quanto esposto dalla stessa tramite nota PEC prot. n. 16245 del 16/11/2022, con particolare riferimento al nuovo Piano Strategico 2022-2026 (con il quale prevede lo sviluppo di due i'anii, uno relativo all'infrastruttura ed un relativo al digitale), unitamente alla ricapi- talizzazione gratuita che ha portato un incremento del capitale sociale da 1.653.694,00 C ad 4.002.592,88 C, mediante un aumento del valore nominale unitai'io delle azioni da € 1,00 a C 2,42.

Considerato che la società R.A.M.A. S.p.a., nel corso dell'ultimo esercizio, non ha fornito nuove de- lucidazioni ed aggiornamenti con i'ifeiimento all'effettivo sviluppo de1 Piano strategico 2022-2026, l'Amininistrazione intende pei'tanto confei'maie la temporanea sospensione dell'indirizzo di dismis- sione della partecipazione detenuta in R.A.M.A. S.p.a., definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed i coiielati effetti, al fine di consentire il proseguo de1'approfondi- mento in corso sulla posizione e sulle prospettive della società, anche in coordinamento a livello di ambito territoriale, tenendo in considerazione che i tentativi già esperiti di cessione delle quote risul- tano comunque non andati a buon fine.

Risultano inoltre da mantenete le seguenti partecipate indirette:

- la partecipazione in SEI Toscana S.r.1, società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. s.r.l. e CO.S.ECO. s.r.l., nelle more della procedura di liquidazione di quest'ultima;

- la partecipazione in Tiemme S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di R.A.M.A. s.p.a., nelle more della procedura di dismissione di quest'ultima.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;

- i presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;

- il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti;

- il comma 5 dell'art. 17 del D.lgs. 201/2022 il quale prevede che nell'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 debba essere dato conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati conseguiti nella gestione;

CONSIDERATO CHE il piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ha finalità programmatiche in quanto funzionale a definire priorità di intervento nei confronti delle società partecipate, la cui formalizzazione, nel caso le stesse comportassero l'avvio di operazioni straordinarie, deve essere sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dal c. 2

dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO CHE il Comune di Scarlino, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 21.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 19.12.2019, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2020, il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 17.12.2020, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2020, il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 07.12.2021, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2021 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.12.2022;

CONSIDERATO CHE il Comune di Scarlino, al 31 dicembre 2022, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- CO.SEC.A. s.r.l. in liquidazione, società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 2,534% delle azioni;
- Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. - EPG s.p.a, società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 1,01% delle azioni;
- Net-Spring s.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per l'1,00% delle azioni;
- Acquedotto del Fiora s.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,731% delle azioni;
- Rete Automobilistica Maremmana Amiatina s.p.a - R.A.M.A. s.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,646% delle azioni;
- Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana s.p.a. - CE.VAL.CO. s.p.a. in liquidazione, società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,204% delle azioni;
- Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione, società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,043% delle azioni;
- Grossetofiere s.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 0,014% delle azioni;
- CO.S.ECO s.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. s.r.l., che detiene il 60% delle relative azioni;
- Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l. - SEI Toscana s.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. s.r.l., che detiene lo 0,007% delle relative azioni e tramite CO.S.ECO s.r.l., che detiene lo 0,007% delle relative azioni;
- Tiemme s.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di R.A.M.A. s.p.a., che detiene il 29,11% delle relative azioni;

TENUTO CONTO CHE:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*;
- il modello *standard* di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 20 novembre 2023, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 che risulta utilmente impiegabile anche all'analisi da condursi;

VISTA la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate dal Comune di Scarlino, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE risulta essersi conclusa in data 12.04.2023 l'alienazione delle quote detenute dall'Amministrazione nella società Grossetofiere s.p.a.;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2022, R.A.M.A. s.p.a. tramite nota PEC protocollo n. 16245 del 16/11/2022 ha ribadito di essere proprietaria, nonché gestore, delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi TPL, riconosciuti e vincolati come tali dalla Regione e di star ultimando le procedure di vendita di suddetti beni al nuovo gestore della concessione dei servizi di TPL, Autolinee Toscane S.p.a., subentrato in tutto il territorio regionale dalla data del 1/11/2021. A seguito di tali cessioni, R.A.M.A. S.p.a. ha intrapreso un percorso per provvedere al ristoro integrale del debito bancario mediante attuazione di un piano di ristrutturazione del debito ed una corretta valutazione del patrimonio a tutela di tutti i Soci;

RICORDATO che, sempre nella medesima nota PEC, R.A.M.A. s.p.a. ribadisce di essere proprietaria per una quota del 29,12% delle azioni di Tiemme s.p.a., che gestisce il servizio di trasporto locale di persone nel bacino di varie Province, compresa quella di Grosseto;

DATO inoltre atto che R.A.M.A. s.p.a., con la nota PEC sopra richiamata, afferma che le sue finalità istituzionali rientrerebbero nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art 4 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 175/2016. A tal riguardo cita la recente sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. RG. 2196/2021, depositata lo scorso 11/10/2022), la quale sembra aver respinto la richiesta di recesso e di liquidazione della partecipazione in denaro ai sensi dell'art. 1, co.569 della L. 147/2013 formulata dalla Provincia di Arezzo nei confronti della società L.F.I. s.p.a., socia di Tiemme S.p.a. al pari di R.A.M.A. s.p.a. ed in condizioni del tutto analoghe, in base al presupposto della Corte dei Conti nella relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti Territoriali con la quale ha affermato che la partecipazione dell'Ente può essere sia diretta che indiretta e che sono da ritenere legittime le società che gestiscono servizi di interesse generale e che svolgono un'attività di impresa anche indirettamente;

PRESO altresì atto che R.A.M.A. s.p.a., ha elaborato un documento che delinea la Vision e la Missione 2022-2026 e reso noto il nuovo Piano Strategico, con il quale prevede lo sviluppo di 2 rami: quello relativo all'infrastruttura e quello relativo al settore digitale;

RITENUTO inoltre necessario ricordare che il Comune di Scarlino con determinazione n. 896 del 16.12.2019 del Responsabile del Settore n. 3 "Servizi economici e finanziari", aveva indetto procedura ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione detenuta in R.A.M.A. s.p.a. con scadenza 27.01.2020, andata tuttavia deserta (come attestato con determinazione n. 68 del 27.02.2020);

RITENUTO PERTANTO di approfondire ulteriormente la posizione della società R.A.M.A. s.p.a., tenendo in considerazione quanto esposto dalla stessa tramite nota PEC prot. n. 16245 del 16/11/2022, con particolare riferimento al nuovo Piano Strategico 2022-2026 (con il quale prevede lo sviluppo di due rami, uno relativo all'infrastruttura ed un relativo al digitale), unitamente alla ricapitalizzazione gratuita che ha portato un incremento del capitale sociale da 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €, mediante un aumento del valore nominale unitario delle azioni da € 1,00 a € 2,42;

PRESO ATTO che la società R.A.M.A. s.p.a., nel corso dell'ultimo esercizio, non ha fornito nuove delucidazioni ed aggiornamenti con riferimento all'effettivo sviluppo del Piano strategico 2022-2026, l'Amministrazione intende pertanto confermare la temporanea sospensione dell'indirizzo di dismissione della partecipazione detenuta in R.A.M.A. s.p.a., definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed i correlati effetti, al fine di consentire il proseguo dell'approfondimento in corso sulla posizione e sulle prospettive della società, anche in coordinamento a livello di ambito territoriale,



tenendo in considerazione che i tentativi già esperiti di cessione delle quote risultano comunque non andati a buon fine;

RICHIAMATO ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

VISTA la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Scarlino, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

VISTO il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Scarlino, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 20 novembre 2023;

RILEVATO CHE a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato C della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

PRESO ATTO che l'art. 20 del T.U.S.P. (Testo Unico società partecipate) non prevede che sul provvedimento in discussione l'organo di revisione debba esprimersi e parimenti l'ipotesi in discorso, non è prevista fra quelle per le quali l'organo di revisione è chiamato a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L.;

PRESO ATTO tuttavia che, sulla base degli ultimi orientamenti, la giurisprudenza contabile ritiene che detto parere sia comunque opportuno e che l'organo di revisione debba esprimersi sulla coerenza dell'atto di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal T.U.S.P. (Testo Unico società partecipate);

RITENUTO pertanto opportuno che, alla luce delle suesposte considerazioni, sul presente atto deve comunque essere espresso il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs. 267 /2000;

VISTO l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'urgenza di approvare il presente provvedimento ai fini del rispetto del termine di scadenza del 31.12.2023, così come previsto dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016”;

RITENUTO pertanto opportuno dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

## **DELIBERA**

1) DI APPROVARE la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate dal Comune di Scarlino, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2) DI RECEPIRE la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Scarlino, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

3) DI APPROVARE l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Scarlino, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 20 novembre 2023;

4) DI CONFERMARE la temporanea sospensione dell'indirizzo di dismissione della partecipazione detenuta in R.A.M.A. S.p.a., definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed i correlati effetti, al fine di consentire il proseguo dell'approfondimento in corso sulla posizione e sulle prospettive della società, anche in coordinamento a livello di ambito territoriale, tenendo in considerazione che i tentativi già esperiti di cessione delle quote risultano comunque non andati a buon fine;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- EPG s.p.a.;

- Net-Spring s.r.l.;

- Acquedotto del Fiora s.p.a.;

6) DI DARE ALTRESÌ ATTO che:

- risulta essersi conclusa in data 12.04.2023 l'alienazione delle quote detenute dall'Amministrazione nella società Grossetofiere s.p.a.;

- la società CE.VAL.CO. s.p.a. risulta già oggetto di procedure di dismissione, versando in stato di liquidazione;

- per le società CO.SEC.A. s.r.l. e Grosseto Sviluppo s.r.l., anch'esse in stato di liquidazione, risultano emersi possibili profili per il loro risanamento e la rimozione dello stato di liquidazione che verranno presidiati e rendicontati nei prossimi piani di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.lgs. 175/2016;

7) DI DARE INFINE ATTO che il mantenimento delle seguenti società indirette, come indicato all'allegato C alla presente deliberazione, risulta strettamente connesso all'evoluzione delle procedure in essere per le società tramite:

- CO.S.ECO. s.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. s.r.l.;

- SEI Toscana s.r.l, società indirettamente partecipata per il tramite di CO.SEC.A. s.r.l. e CO.S.ECO. s.r.l.;

- Tiemme s.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di R.A.M.A. s.p.a.;

8) DI INCARICARE i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Scarlino;

9) DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV,, del D. Lgs. n.267 del 2000.



**COMUNE DI SCARLINO**

**Provincia di Grosseto**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 114/2023**

**ECONOMATO - CONTABILITA'**

**OGGETTO:**

**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 E ANALISI DELL'ASSETTO  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO –  
RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE  
PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023  
AISENSIDELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

**Favorevole**

Eventuali note: Già espresso in data 20/12/2023. Inserimento in *iter* in data odierna a seguito soluzioni informatiche *post* attacco *hacker*

Addì 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio

**LIZIO BRUNO CHIARA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI SCARLINO**

**Provincia di Grosseto**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 114/2023**

**ECONOMATO - CONTABILITA'**

**OGGETTO:**

**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 E ANALISI DELL'ASSETTO  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO –  
RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE  
PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023  
AISENSIDELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

**Favorevole**

Eventuali note: Già espresso in data 20/12/2023. Inserimento in *iter* in data odierna a seguito soluzioni informatiche *post* attacco *hacker*

Addì 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio

**LIZIO BRUNO CHIARA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

con:

favorevoli: 7 (Francesca Trivison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Silvia Trivison, Ramazzotti, Papini);

contrari: //

astenuti: 3 (Biagioni, Raspanti, Destri).

**APPROVA** la proposta.

Successivamente, con separata votazione:

favorevoli: 7 (Francesca Trivison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Silvia Trivison, Ramazzotti, Papini);

contrari: //

astenuti: 3 (Biagioni, Raspanti, Destri).

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Francesca TRAVISON

Il Segretario comunale  
Dr. Riccardo MASONI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm ed ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*